



Decreto Dirigenziale n. 87 del 12/04/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO AMBIENTALE EX ART. 29 DEL D.LGS. N. 152/2006 E ART. 1 COMMI DA 138 A 142 DELLA L.R. DELLA CAMPANIA N. 5/2013 RELATIVO ALL' "AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA' DI ALLEVAMENTO SUINI A 10.260 CAPI DELL'ALLEVAMENTO SITO NEL COMUNE DI FRANCOLISE (CE), LOC. PARCO PIETRA FRAZ. S. ANDREA DEL PIZZONE" PROPOSTO DALLA ICS INDUSTRIA CARNI DEL SUD S.R.L. - CUP 7687.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. ai sensi dell'art. 29 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 *“Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”*;
- c. la Regione Campania con L.R. n. 5/2013, commi da 138 a 142, ha normato l'attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 29;
- d. con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”*;
- e. con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07 Valutazioni Ambientali;
- f. con istanza acquisita dalla UOD 07 al prot. reg. n. 2742 del 05/01/2015, la ICS S.r.l. - con sede in Zona ASI loc. Pascarola del Comune di Caivano (NA) - ha attivato una procedura coordinata AIA – VIA per l'*“Ampliamento della capacità di allevamento suini a 10.260 capi dell'allevamento sito nel Comune di Francolise (CE), loc. Parco Pietra fraz. S. Andrea del Pizzone”*;
- g. dalla nota prot. 182453 del 17/03/2015, acquisita dalla UOD 07 per il tramite della UOD 16 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta, si è appreso che l'allevamento intensivo di suini in questione, pur avendo iniziato l'attività in data 31/01/2013 ed avendo introdotto per la prima volta circa 2.000 suini in data 03/04/2013 (già in difformità dai 1.000 autorizzati), non è mai stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA, e nel tempo ha anzi operato notevoli ampliamenti della consistenza come accertati dall'ARPAC in sede di sopralluogo (4.170 capi alla data del 07/05/2013, 9.809 capi alla data del 17/12/2014);
- h. con nota prot. 317573 del 08/05/2015 la UOD 07 ha, pertanto, comunicato alla I.C.S. s.r.l. l'improcedibilità e la conseguente archiviazione dell'istanza di VIA in parola nonché la necessità di acquisire alcune informazioni miranti ad accertare se la realizzazione dell'allevamento in questione rientrava in una o più delle fattispecie di cui all'art. 29, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e alla L.R. n. 5/2013, commi da 138 a 142;
- i. con la citata nota prot. reg. n. 317573 del 08/05/2015 sono state richieste alla I.C.S. s.r.l. le informazioni di cui sopra ed è stato attivato il procedimento ex art. 29, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 ed art. 1, commi da 138 a 142 della L.R. n. 5/2013;

- j. con nota acquisita al prot. reg. n. 347408 del 20/05/2015 la I.C.S. S.r.l. ha trasmesso delle osservazioni a seguito del preavviso di archiviazione di cui alla sopra citata nota prot. reg. n. 317573 del 08/05/2015;
- k. con nota prot. reg. n. 369192 del 27/05/2015 la UOD 07 - riscontrate le osservazioni della I.C.S. s.r.l. di cui alla nota sopra richiamata - ha confermato *“il procedimento ex art. 29, comma 4 del Dlgs 152/2006 e art. 1, commi da 138 a 142 della L.R. 5/2013 avviato con nota prot. 317573 del 08/05/2015 dalla scrivente UOD per le motivazioni già contenute nella richiamata nota prot. 317573 del 08/05/2015 e confermate a seguito dell'analisi degli elementi forniti da codesta società nella nota del 18/05/2015”*, disponendo altresì la trasmissione da parte della I.C.S. s.r.l. della documentazione necessaria *“ai fini della valutazione dell'eventuale pregiudizio ambientale arrecato dalla realizzazione dell'allevamento de quo e la individuazione delle sanzioni anche amministrative di cui alle disposizioni regionali e nazionali”*;

CONSIDERATO che:

- a. in riscontro alla richiamata nota prot. reg. n. 369192 del 27/05/2015, la I.C.S. s.r.l. ha trasmesso l'istanza di avvio della procedura di accertamento del pregiudizio ambientale ex art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa all'*“Ampliamento della capacità di allevamento suini a 10.260 capi dell'allevamento sito nel Comune di Francolise (CE), loc. Parco Pietra fraz. S. Andrea del Pizzone”*, acquisita al prot. reg. n. 655094 del 01/10/2015 e contrassegnata dalla UOD 07 con CUP 7687;
- b. su richieste della UOD 07 prot. reg. n. 699387 del 19/10/2015, n. 733407 del 29/10/2015, n. 71331 del 02/02/2016 e n. 98005 del 11/02/2016, la I.C.S. s.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 737560 del 30/10/2015, n. 85727 del 08/02/2016, n. 89005 del 09/02/2016, n. 89015 del 09/02/2016, n. 188198 del 17/03/2016 e n. 188236 del 17/03/2016;
- c. il Comune di Francolise ha trasmesso alla UOD 07 con pec del 17/02/2016, acquisita al prot. reg. n. 130783 del 24/02/2016, i permessi di costruire nn. 15/07, 45/07 e 37/11 (privi del progetto allegato alla domanda) e gli atti dell'ASL di Caserta – Dipartimento di prevenzione – Distretto 14 Teano, di seguito elencati:
- attribuzione del numero di registrazione (con data non leggibile);
 - Nulla Osta all'utilizzo dei prodotti ottenuti da latte crudo o trattato termicamente (prot. 872/13/C del 09/03/2013);
 - attestazione di registrazione all'utilizzo di derivati del latte (prot. 887/13/C del 07/03/2013);
- d. su richiesta della UOD 07 prot. reg. n. 340898 del 18/05/2016, la I.C.S. S.r.l. ha trasmesso ulteriore documentazione acquisita al prot. reg. n. 506419 del 25/07/2016;

PRESO ATTO che:

- a. la L. 241/1990 e ss.mm.ii., con l'art.1, co.1, stabilisce che *“l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”*;
- b. la medesima legge, al co.2 del citato art.1 impone che *“la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria”*;
- c. la richiamata L. 241/1990 e ss.mm.ii., al co.1 dell'art.14 stabilisce che *“qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi”*;

- d. il co. 4 dell'art. 29 del D.lgs 152/2006 dispone che *“Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità”*;
- e. l'art.1, co. 138, della L.R. 5/2013 stabilisce che *“Chiunque realizza un'opera o un intervento cui si applicano le disposizioni del titolo III del decreto legislativo 152/2006, in assenza della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del medesimo decreto oppure del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa, in ragione della gravità della violazione, tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione del progetto”*;
- f. l'art.1, co. 142, della L.R. 5/2013 stabilisce che *“All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 138 e 139 provvede l'autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, sulla base degli accertamenti effettuati secondo i criteri previsti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 152/2006. Per gli accertamenti di cui al presente comma, l'autorità competente in materia di VIA si può avvalere dell'Agenzia regionale protezione ambientale Campania e degli organi regionali deputati alle procedure di VIA”*;
- g. la Giunta Regionale non ha ancora emanato i criteri di cui al citato co. 142 della L.R. 5/2013;

RITENUTO, pertanto, di:

- a. poter procedere alla valutazione, in sede di conferenza di servizi, del pregiudizio ambientale arrecato dalla realizzazione, in assenza della obbligatoria procedura di valutazione (verifica di assoggettabilità a VIA e/o valutazione di impatto ambientale), dell'allevamento di suini da ingrasso sito in Francolise (CE) della società I.C.S. s.r.l. ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/2006;
- b. dover effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel corso della medesima procedura di conferenza di servizi, per il perseguimento dei criteri di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa di cui al comma 1 dell'art.1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- c. dover invitare, pertanto, ai lavori della conferenza di servizi *de qua*, in virtù dell'art. 5, co. 1, lettera s) del D. Lgs. n. 152/2006, le Amministrazioni competenti sul territorio che, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del progetto, nonché l'ARPAC, per gli accertamenti che il caso richiede e per le proprie competenze in materia di protezione ambientale, e l'ASL per le competenze in materia sanitaria;

RILEVATO che:

- a. sono state indette n. 5 sedute di Conferenza dei servizi nelle date di seguito indicate:
 - a.1 22/06/2016;
 - a.2 26/07/2016;
 - a.3 13/09/2016;
 - a.4 27/10/2016;
 - a.5 06/12/2016;
- b. alle sedute della Conferenza dei servizi, anche se regolarmente convocati, non hanno fisicamente partecipato: il Comune di Francolise, l'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno, la Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per le provincie di Caserta e Benevento, la Provincia di Caserta,

l'ASL Caserta Amb. 03 Distr. 14, l'ASL Caserta Dipartimento Prevenzione, il Comune di Sessa Aurunca;

- c. l'ARPAC Dipartimento di Caserta ha espresso il proprio parere nella seduta del 13/09/2016, dal quale si evince, per le motivazioni in esso contenute, che l'impatto arrecato dalle attività svolte dall'insediamento non ha arrecato pregiudizio ambientale;
- d. con nota prot. 213568/UOPC1428 del 01/09/2016, acquisita agli atti della seduta del 13/09/2016, l'UOPC di Teano DS 14 ha comunicato alla UOD 07 Valutazioni Ambientali, per le motivazioni contenute nella citata nota, che *"...è parere di questa UOPC che, anche se il numero di suini allevati era di molto superiore al numero autorizzato in precedenza non sia stato arrecato da parte dell'azienda I.C.S. Industria Carni del Sud s.r.l. nessun pregiudizio ambientale"*;
- e. con nota prot. 4749 del 22/11/2016 trasmessa con pec del 24/11/2016, la Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, considerato che come attestato dal certificato di destinazione urbanistica n. 10206 del 10/11/2016 sull'area prescelta per l'intervento non ricadono beni di cui all'art. 136 e 142 del D. lgs 42/2004 e considerate le competenze ad essa trasferite a seguito dell'entrata in vigore del DM 44 del 23 gennaio 2016, ha espresso parere favorevole alle opere a condizione che *"tutti i lavori di movimenti di terra legati all'esecuzione dell'intervento siano eseguiti con il controllo archeologico del personale tecnico scientifico dell'Ufficio per i Beni Archeologici di Calvi Risorta. A tal fine si resta in attesa della comunicazione di inizio lavori e dei recapiti della direzione dei lavori"*;
- f. le prescrizioni di cui al parere della Soprintendenza prot. 4749 del 22/11/2016, considerato che le opere oggetto del procedimento ex art. 29 del D.lgs. n. 152/2006 *de quo*, come chiaramente indicato in tutta la corrispondenza intercorsa, sono già state realizzate, dovranno in ogni caso essere rispettate ove nell'allevamento in questione, anche con riferimento agli accadimenti segnalati dalla I.C.S. s.r.l. e inerenti l'impianto di depurazione, vengano eseguiti lavori di movimenti di terra;

ATTESO che

- a. in sede di Conferenza dei servizi conclusiva tenutasi in data 06/12/2016, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si è determinato quanto di seguito testualmente riportato: *"la realizzazione e l'esercizio dell'allevamento intensivo per suini da ingrasso di dimensioni pari a 6.416 posti suini, come attestato dalla stessa ICS s.r.l., non ha arrecato pregiudizio ambientale"*;
- b. mediante versamenti agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - la I.C.S. s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per gli accertamenti volti a valutare l'entità del pregiudizio ambientale determinate con l'art. 1, comma 141 della L.R. 5/2013, pari allo 0,5 per mille da calcolarsi sul valore attualizzato del progetto realizzato;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di determinazione del pregiudizio ambientale e di dover comminare alla I.C.S. s.r.l., per quanto sopra esposto, la sanzione minima prevista dall'art.1, co. 138, della L.R. 5/2013 di € 48.909,27 pari all'1 per cento del costo di realizzazione del progetto, ammontante complessivamente - come da computo metrico del 02/07/2016 a firma del Geom. Tommaso Marigliano, acquisito al prot. reg. n. 506419 del 25/07/2016 - ad € 4.890.927,17;

VISTI:

- la L.R. n. 5/2013;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** determinare, sulla scorta di quanto sopra illustrato e dei pareri espressi e raccolti in sede di Conferenza dei Servizi, che la realizzazione e l'esercizio dell'allevamento intensivo per suini da ingrasso di dimensioni pari a 6.416 posti suini, come attestato dalla stessa ICS s.r.l., non ha arrecato pregiudizio ambientale.
2. **DI** comminare alla I.C.S. s.r.l., per quanto sopra esposto, la sanzione minima prevista dall'art.1, co. 138, della L.R. 5/2013 di € 48.909,27 - pari all'1 per cento del costo di realizzazione del progetto di € 4.890.927,17 di cui al computo metrico del 02/07/2016 a firma del Geom. Tommaso Marigliano, acquisito al prot. reg. n. 506419 del 25/07/2016 - da versare in favore della Regione Campania sul c/c n. 21965181 Servizio Tesoreria oppure mediante versamento su c/c/b avente codice IBAN IT40I0101003593000040000005.
3. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 4.1 alla I.C.S. s.r.l.;
 - 4.2 al Sindaco del Comune di Francolise (CE);
 - 4.3 all'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno;
 - 4.4 alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento;
 - 4.5 all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta;
 - 4.6 alla Provincia di Caserta – Settore Ambiente;
 - 4.7 all'ASL Caserta Amb. 03 Distr. 14 Francolise;
 - 4.8 al Direttore Dipartimento Prevenzione dell'ASL di Caserta;
 - 4.9 al Sindaco del Comune di Sessa Aurunca;
 - 4.10 alla UOD 16 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta;
 - 4.11 all'Ufficio Speciale Advocatura;
 - 4.12 all'ARPAC Direzione Generale;
 - 4.13 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio